



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
PORTO EMPEDOCLE

ORDINANZA N° 54/2012

sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle;

- VISTA:** la Legge-quadro 21 novembre 2000, n.353, come modificata dall'art. 4 c.173 della L.350/2003, in materia di incendi boschivi;
- VISTO:** l'art.13 del D. Lgs. 139/2006 che definisce l'attività di prevenzione incendi;
- VISTA:** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3606 del 28 agosto 2007, recante disposizioni emanate in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;
- VISTA:** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 2011;
- VISTO:** il Dispaccio n° 82/044679/II datato 11/07/2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inerente lo stato di emergenza nazionale per la lotta aerea agli incendi boschivi;
- VISTA:** la Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile trasmessa dal 12° MRSC con nota prot. n°24523 del 25.09.2006, sulle "Procedure Operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi";
- VISTO:** il Dispaccio n° 03.02.0048294 datato 18.05.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inerente alle operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- CONSIDERATA:** la necessità di evitare che nel corso delle operazioni di amarraggio, decollo e prelievo di acqua di mare, l'attività degli aeromobili impiegati nella lotta agli incendi possa essere ritardata, impedita o comunque resa difficoltosa dalla presenza o dall'afflusso di bagnanti e/o imbarcazioni nei luoghi di operazione;
- CONSIDERATA:** altresì, la necessità di dover agevolare l'assolvimento del sopracitato servizio di soccorso pubblico senza, comunque, pregiudicare l'incolumità dei bagnanti e degli utenti del mare garantendo, al contempo, la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità;

CONSIDERATE: le caratteristiche morfologiche del tratto di costa ricadente nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle, in relazione alle specifiche tecniche/operative che gli aeromobili impiegati nelle operazioni di prelievo di acqua di mare sono tenuti ad osservare;

RITENUTO: opportuno disciplinare le operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo d'acqua di mare degli aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, al fine di attuare idonee misure che garantiscano sicurezza alle operazioni di rifornimento idrico dei vettori della flotta dello Stato;

VISTI: gli articoli 17, 30, 81, 1161 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima.

ORDINA

Articolo 1

(Attività di aeromobili tipo "CANADAIR" e "Fire Boss")

Nelambito del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, le operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua di mare ad opera degli aeromobili tipo "Canadair" e "Fire Boss" del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si avvale, a tal fine, anche dei mezzi del Corpo Forestale dello Stato, in condizioni meteo marine ottimali debbono avvenire, al massimo, **ad una distanza non inferiore ad un miglio nautico dalla costa previo contatti con la Sala Operativa di questo Comando.**

Per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze operative legate al tipo di emergenza, il prelievo di acqua di mare non deve, preferibilmente, essere effettuato nei tratti di mare delimitati dalle sotto elencate coordinate geografiche:

ZONA A

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Lat 37°16'54.00"N | - | Long. 13°32'15.50"E |
| 2. Lat 37°14'30.50"N | - | Long. 13°33'42.00"E |
| 3. Lat 37°14'31.00"N | - | Long. 13°28'47.00"E |
| 4. Lat 37°17'03.00"N | - | Long. 13°31'26.00"E |

ZONA B

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Lat 37°11'36.00"N | - | Long. 13°39'38.00"E |
| 2. Lat 37°09'21.00"N | - | Long. 13°37'23.00"E |
| 3. Lat 37°13'35.00"N | - | Long. 13°35'15.00"E |
| 4. Lat 37°13'13.00"N | - | Long. 13°38'43.00"E |

Articolo 2

(Attività di aeromobili tipo "elicottero")

Le operazioni di prelievo di acqua di mare ad opera degli aeromobili tipo "Elicottero" potranno avvenire **ad una distanza non inferiore a 0,5 miglia nautiche dalla costa previa preventiva comunicazione alla Sala Operativa di questo Ufficio Marittimo.**

Articolo 3

(Attività con condizioni meteo-marine avverse o con notevole presenza di bagnanti)

Qualora lo stato del mare maggiore di 3-4 o le condizioni meteo marine comportassero una difficoltà nelle operazioni di ammaraggio, per gli aspetti legati alla sicurezza dei velivoli, gli elicotteri e/o i Canadair saranno autorizzati ad effettuare il prelievo di acqua nelle zone di mare meglio riparate concordate preventivamente con la Sala Operativa di questo Comando.

È possibile, in deroga, svolgere operazioni nelle zone vietate di cui all'articolo 1, esclusivamente per casi di estrema necessità che saranno valutati attentamente, di volta in volta, congiuntamente ai piloti dei velivoli impegnati nell'evento.

Articolo 4

(Temporaneo divieto di attività)

Nei tratti di mare sopra interessati dallo svolgimento delle operazioni e per tutta la durata delle stesse, è **ASSOLUTAMENTE VIETATA la BALNEAZIONE, la NAVIGAZIONE** a qualsiasi unità, la **PESCA** con qualsiasi attrezzo, ed in genere, **QUALSIASI ALTRA ATTIVITÀ** contrastante con l'attività degli aeromobili.

Tutte le unità, inoltre, devono tenersi ad almeno **un miglio nautico** di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico.

Qualora possibile, compatibilmente alla necessità di non generare alcun ritardo allo svolgimento delle operazioni di rifornimento, la zona interessata dalle operazioni di prelievo, sarà opportunamente vigilata via mare da una dipendente unità navale in concorso con le altre forze di polizia operanti su territorio.

Articolo 5

(Obblighi)

È preciso obbligo del pilota dell'aeromobile prima di iniziare la manovra di ammaraggio effettuare tutte le verifiche ritenute utili e previste dai manuali operativi al fine di accertare l'esistenza di pericoli per i velivoli e/o per terzi (quali ad es. accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, da subacquei in immersione, da bagnanti, da segnalamenti marittimi, da ostacoli galleggianti e da quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni).

È fatto obbligo ai predetti aeromobili di mantenere i contatti radio VHF/FM – CANALE 16 con la Sala Operativa di questo Comando fino al termine delle operazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

I contravventori alle norme della presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero recare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni o omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa espresso rimando alle norme del codice della navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

Articolo 6

(Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 24/2003 è abrogata dalla entrata in vigore della presente.

Porto Empedocle lì, 10.10.2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Rinaldo DI MARTINO